



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 32 del 27/05/2025

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: EFFETTI SENTENZA 756/2025 DEL TAR TOSCANA_ANNULLAMENTO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41/2024 "PIANO TERRITORIALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE E ASSIMILABILI - APPROVAZIONE NORMA-PONTE TRANSITORIA."

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventisette** del mese di **maggio** alle ore **21:30** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCO ELVIO MATAcera	Presente
LUCA CINGANELLI	Presente
GIOVANNI CIGNONI	Assente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUELFÌ	Presente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Presente
ANDREA SOLFORETTI	Presente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Assente
MICHELA SIMONI	Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. **ALESSIO AGARINI**, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **10**. Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Segretario che illustra la proposta di delibera in oggetto.

Il dott. Zoppi informa il Consiglio che si tratta di dare esecuzione alla sentenza del TAR Toscana che ha ritenuto illegittima la delibera con cui il Consiglio Comunale a settembre 2024 aveva approvato una norma ponte per sospendere i procedimenti di autorizzazione per l'installazione delle antenne di telefonia mobile. In particolare, la stessa sentenza condanna il Comune a 4.000 euro di spese che dovranno essere oggetto di successiva delibera per il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio: a tale proposito, il Segretario segnala che, contrariamente al testo contenuto nella proposta di delibera già trasmessa per le vie brevi, non è possibile deliberare da subito il riconoscimento del debito fuori bilancio in quanto gli uffici non hanno fatto in tempo a lavorare sulla scheda da sottoporre al parere del revisore.

Il consigliere Tonietti chiede per quale motivo il TAR ha condannato il comune alle spese, dal momento che la delibera in questione era stata votata all'unanimità a tutela del paesaggio e del territorio di Porto Azzurro

Il Segretario riferisce che secondo la sentenza del TAR la legge nazionale non prevede in nessun caso la possibilità di sospendere i procedimenti di autorizzazione per l'installazione delle antenne di telefonia mobile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la normativa in materia di localizzazione degli impianti di radiocomunicazione:

- Legge n. 36/2001 e ss.mm. e ii.;
- D.lgs. 01.08.2003 n. 259 ss.mm. e ii
- Legge Regione Toscana n. 49/2011.

PRESO ATTO che negli ultimi anni le varie compagnie nel settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici destinati alle reti di telefonia mobile stanno posizionando e richiedendo nuove installazioni, incluso nel Comune di Porto Azzurro;

CONSIDERATO che questa Amministrazione intendeva disciplinare sul territorio la localizzazione degli impianti di radiocomunicazione per addivenire a soluzioni compatibili a tutela di tutti gli interessi coinvolti attraverso le quali garantire anche un'ottimizzazione delle strutture esistenti;

VISTO che il 30 aprile 2024, ILIAD ITALIA SPA ha presentato al Comune di Porto Azzurro un'istanza di autorizzazione ex art. 44 D.Lgs. n. 259/2003 per l'installazione di un impianto di telefonia mobile (o stazione radio base) da realizzarsi nel medesimo Comune, in Località Pontecchio, distinta catastalmente al Foglio n. 11, Part. 324, compresa l'istanza di autorizzazione paesaggistica ;

PRESO ATTO che il Comune di Porto Azzurro non era dotato di un Piano territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile ed assimilabili;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 10.09.2024 con cui

- era stato dato indirizzo al Responsabile del Servizio Edilizia Privata/Urbanistica di attivarsi per conferire incarico a professionista competente in materia, sulla base dei contenuti stabiliti nel presente atto, per la redazione del *“PIANO TERRITORIALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE E ASSIMILABILI”* ai sensi della Legge Regionale n. 49/2011,

- era stata approvata la seguente norma- ponte di natura regolamentare *“Fino all’adozione del Piano territoriale per l’installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e assimilabili e, comunque, non oltre il 28/02/2025, è sospeso il rilascio di ogni autorizzazione per l’installazione delle relative stazioni”*;

CONSIDERATO che il Comune di Porto Azzurro con nota prot. n. 8895/06/03 del 25.09.2024, trasmetteva alla Società Iliad il provvedimento di sospensione del procedimento per il rilascio del titolo autorizzativo all’installazione dell’Impianto, in attesa dell’adozione del nuovo *“Piano Territoriale per l’installazione di stazioni radio base e assimilabili”*;

VISTO che con ricorso depositato il 28.11.2024, ILIAD ITALIA SpA ha impugnato davanti al TAR Toscana il provvedimento di sospensione del 25 settembre 2024 e la deliberazione del Consiglio del Comune di Porto Azzurro n. 41/2024 nella parte in cui aveva sospeso il rilascio delle autorizzazioni fino all’adozione del nuovo Piano Territoriale;

DATO ATTO che ad esito dell’udienza pubblica del 20 marzo 2025, il TAR Toscana ha pubblicato la sentenza n. 756/2025 emessa all’esito del giudizio iscritto al Reg. Prov. Coll. 1954/2024 in data 24.04.2025, con cui ha accolto il ricorso di Iliad e, per effetto, ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti gravati e precisamente :

- del provvedimento di sospensione prot. n. 8895/06/03 del 25.09.2024 sopra citato;
- della deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 10.09.2024, nella parte in cui ha sospeso il rilascio delle autorizzazioni *“Fino all’adozione del Piano territoriale per l’installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e assimilabili e, comunque, non oltre il 28/02/2025”*;

PRESO ATTO che la suddetta Sentenza è stata notificata all’Ente in data 28.04.2025 ed acquisita al Protocollo Generale n. 4144 del 29.04.2025 e che fra l’altro dispone che le spese di lite seguano la soccombenza condannando il Comune al pagamento di € 4.000,00 oltre oneri accessori come per legge e rimborso del contributo unificato;

RICHIAMATI l’art. 21 octies “Annullabilità del provvedimento” e 21 novies “Annullamento d’Ufficio” della L. n. 241/1990 il quale al primo comma testualmente dispone che *“per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”*;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla Sentenza del TAR Toscana n. 756/2025, annullando la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2024, demandando a successivo ulteriore atto del Consiglio il riconoscimento del debito fuori bilancio scaturito dalla condanna al pagamento delle spese di lite;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI gli articoli del vigente statuto che disciplinano le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO, con riferimento alle disposizioni di cui all’art.49, primo comma d.lgs n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata/Urbanistica, dando atto che non necessita, per il presente provvedimento l’espressione del parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che il presente atto si intende urgente e improrogabile, ai sensi dell'art. 38 comma 5 del TUEL, per le motivazioni espresse in premessa;

DI DARE ESECUZIONE alla Sentenza del TAR Toscana n. 756/2025 pubblicata in data 24.04.2025 e notificata all'Ente in data 28.04.2025 ;

DI ANNULLARE, per le motivazioni espresse in premessa ai sensi dell'art. 21 octies "Annullabilità del provvedimento" e 21 novies "Annullamento d'Ufficio" la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 10.09.2024 avente ad oggetto "PIANO TERRITORIALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE E ASSIMILABILI - APPROVAZIONE NORMA-PONTE TRANSITORIA" ;

DI DARE ATTO che con successivo apposito provvedimento, sarà portato all'approvazione del Consiglio Comunale il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla condanna alle spese legali come disposto dalla sentenza del Tar n. 756/2025, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 267/2000;

DI DEMANDARE al Responsabile del competente servizio interessato gli adempimenti conseguenti;

E successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere con gli atti conseguenti, con separata votazione, all'unanimità dei voti favorevoli, delibera

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI

RELAZIONE DI NOTIFICA

ex art. 3 bis L. 21 gennaio 1994 n. 53

Io sottoscritto Avv. Filippo Pacciani (C.F. PCCFPP69D14F839S), con Studio in Roma, Via di San Nicola da Tolentino n. 67 - 00187 (Legance - Avvocati Associati), indirizzo di posta elettronica certificata fpacciani@legalmail.it, in qualità di difensore di **Iliad Italia S.p.A.** con sede a Milano, Viale Francesco Restelli 1\A, C.F. e P.IVA 13970161009, giusta procura speciale alle liti,

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, copia informatica, conforme all'originale munito di firma digitale conservato nel fascicolo elettronico dal quale è estratta, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. I, 24 aprile 2025, n. 756, emessa nell'ambito del giudizio iscritto *sub* R.G. 1954/2024, mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dal mio indirizzo PEC fpacciani@legalmail.it, iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), a tutti gli effetti di legge a:

- 1) **Comune di Porto Azzurro** (C.F. 82001830494) con sede in Porto Azzurro (LI), Banchina IV novembre, n. 19, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Iara, all'indirizzo PEC domenico.iaria@firenze.pecavvocati.it, estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dal mio indirizzo PEC fpacciani@legalmail.it, iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE);
- 2) **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana** (C.F. 04686190481) con sede in Firenze, via Nicola Porpora, 22, in persona del legale rappresentante *p.t.*, all'indirizzo PEC arpat.protocollo@postacert.toscana.it, estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dal mio indirizzo PEC fpacciani@legalmail.it, iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE);

3) Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana (C.F. 04686190481), con sede in Firenze, Via Nicola Porpora, 22, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, all'indirizzo PEC ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dal mio indirizzo PEC fpacciani@legalmail.it, iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

ATTESTO E DICHIARO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-*bis* L. 53/1994 che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene in allegato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. I, 24 aprile 2025, n. 756, che è copia informatica conforme all'originale munito di firma digitale conservato nel fascicolo elettronico dal quale è estratta.

Roma, 28 aprile 2025

Avv. Filippo Pacciani

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01954/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1954 del 2024, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Porto Azzurro, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'avvocato Domenico Iaria, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

nei confronti

Agenzia Regionale Protezione Ambiente Toscana (Arpat), non costituita in
giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione,

- del provvedimento del Comune di Porto Azzurro del 25 settembre 2024, avente
ad oggetto “Comunicazione interruzione termini”;

- della deliberazione del Consiglio del Comune di Porto Azzurro n. 41 del 10 settembre 2024, avente ad oggetto “Piano territoriale per l’installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e assimilabili - Approvazione norma ponte transitoria”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto Azzurro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 30 aprile 2024, la Società ricorrente ha presentato al Comune di Porto Azzurro un’istanza di autorizzazione per l’installazione di un impianto di telefonia mobile ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, corredata della documentazione prescritta dalla legge.

Il Comune, dopo avere svolto le prime attività istruttorie e nonostante l’acquisizione del parere favorevole di Arpat e del nulla osta aeronautico, con nota del 25 settembre 2024, ha disposto la sospensione del procedimento, richiamando la sopravvenuta deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 10 settembre 2024, ai sensi della quale “fino all’adozione del Piano Territoriale per l’istallazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e assimilabili e, comunque, non oltre il 28/02/2025 è sospeso il rilascio di ogni autorizzazione per l’installazione delle relative stazioni”.

2. Avverso detti atti è insorta la ricorrente.

Con un’unica censura la stessa lamenta, in sintesi, che il Comune avrebbe configurato e dato attuazione ad una misura di salvaguardia atipica, non prevista

dall'ordinamento, e perciò illegittima. La stessa si porrebbe inoltre in aperto contrasto con l'intera disciplina delle autorizzazioni all'installazione degli impianti di telecomunicazioni, ispirata ai principi di celerità e semplificazione e imperniata sul meccanismo del silenzio assenso.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Porto Azzurro per chiedere il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.

In via preliminare, l'Amministrazione eccepisce l'inammissibilità/improcedibilità del gravame, posto che la sospensione è stata prevista fino al 28 febbraio 2025 e, al momento della decisione della controversia, i provvedimenti impugnati avrebbero dunque cessato di produrre i propri effetti.

Nel merito, il Comune sostiene che il procedimento sarebbe stato sospeso in modo del tutto legittimo, per il tempo strettamente necessario all'approvazione del piano territoriale per l'installazione di stazioni radio base e del connesso regolamento, con l'espressa previsione di un termine finale (il 28 febbraio 2025) oltre il quale l'*iter* autorizzatorio sarebbe destinato a riprendere il suo corso; si tratterebbe dunque di un provvedimento temporaneo, con finalità cautelari, simile a quello previsto dall'art. 21 *quater* della legge n. 241 del 1990, teso a garantire la completezza e l'adeguatezza della complessa attività istruttoria del Comune che, nel caso di specie, avrebbe peraltro ad oggetto un intervento molto impattante.

4. All'udienza del 20 marzo 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

5. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso sollevata dal Comune resistente, non potendosi escludere che, una volta decorso il termine di sospensione ed eventualmente riavviato il procedimento autorizzatorio, in capo alla Società ricorrente residui un interesse ai fini del riconoscimento dell'eventuale formazione del silenzio assenso; in ogni caso, alla data dell'udienza pubblica, nonostante la scadenza del termine finale fissato dall'Amministrazione, il procedimento non risulta essere stato riavviato.

6. Ciò premesso, le censure formulate nel ricorso sono fondate.

Si evidenzia innanzi tutto che l'art. 8, comma 6 della l. n. 36/2001 stabilisce che i Comuni possono approvare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. La norma, dunque, non pone a carico degli Enti comunali l'obbligo di dotarsi di tale strumento pianificatorio, né tanto meno, in attesa della sua eventuale approvazione, attribuisce loro la facoltà di sospendere i procedimenti autorizzatori in corso, al fine di mantenere lo stato dei luoghi inalterato e di non vanificare le future previsioni regolamentari.

D'altra parte, l'eventuale assenza del regolamento di cui all'art. 8, comma 6 cit. non impedisce il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, poiché il relativo procedimento è esaustivamente disciplinato dalla normativa nazionale e regionale vigente. Quest'ultima, peraltro, già prevede che siano svolti controlli puntuali ed approfonditi in relazione a tutti gli interessi sensibili che possono essere incisi da questa tipologia di installazioni, tra cui, *in primis*, quelli connessi alla salute, all'ambiente, al paesaggio e al rischio idrogeologico.

Nemmeno l'art. 44 del d.lgs. 259/2003 - che delinea in modo netto e rigoroso i vari passaggi procedurali che devono condurre, secondo tempistiche predeterminate, al rilascio del titolo - attribuisce agli enti locali un potere generale di sospensione del procedimento avviato con la presentazione dell'istanza di autorizzazione; la norma, infatti, prevede soltanto che il decorso del termine di formazione del silenzio assenso possa essere interrotto, una sola volta, mediante un'unica richiesta di documentazione o chiarimenti integrativi all'interessato.

Inoltre, come noto, tale disposizione ha tra i suoi obiettivi quello di assicurare la celerità dei procedimenti autorizzatori per gli impianti di telecomunicazioni, ai quali l'art. 51, comma 1 del medesimo testo normativo attribuisce esplicitamente carattere di pubblica utilità, fino a stabilire che la formazione del titolo possa avvenire anche attraverso il meccanismo del silenzio assenso. Finalità di speditezza rispetto alla quale la previsione di un potere generale di sospensione dei

procedimenti autorizzatori in capo ai Comuni risulterebbe del tutto contrastante.

Si deve escludere, ancora, che un potere di sospensione generale del procedimento autorizzativo degli impianti di telecomunicazioni possa rinvenirsi nelle norme generali dell'ordinamento, militando anzi il principio di cui all'art. 2 della l. n. 241/1990 in senso esattamente contrario. Anche gli atti soprassessori soggiacciono inoltre al principio di tipicità degli atti amministrativi e non possono essere adottati se non nei casi previsti dalla legge (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 20 dicembre 2021, n. 1659; Id., 19 settembre 2007, n. 2686).

Non soccorre, d'altra parte, l'art. 21 *quater* della l. n. 241/1990, invocato dalla difesa del Comune, poiché la norma contempla la facoltà dell'Amministrazione di sospendere, per gravi ragioni, l'esecutività dei provvedimenti amministrativi e non anche i procedimenti amministrativi che prevedono il rispetto di termini specificamente scanditi dalla legge, come nel caso di specie.

In ultimo, alla luce delle norme e dei principi sopra richiamati, non può assumere rilievo nemmeno il fatto che nel caso di specie la sospensione fosse prevista fino all'adozione del regolamento e "comunque, non oltre il 28/02/2025"; l'apposizione di tale termine, infatti, è comunque incompatibile con le tempistiche di conclusione del procedimento previste dall'art. 44 cit., non conferisce certezza in ordine all'effettiva durata della sospensione e non impedisce che la stessa debba qualificarsi come una misura di salvaguardia atipica, non prevista dalla legge e, in quanto tale, illegittima. Circostanze a ben vedere confermate dal fatto che alla data dell'udienza pubblica, tenutasi dopo la presunta scadenza della sospensione, il procedimento autorizzatorio, ancora, non risultava riattivato.

Analoghe considerazioni inducono, infine, a ritenere irrilevanti anche le carenze di organico e le difficoltà organizzative segnalate dal Comune che non possono certo giustificare la sospensione del procedimento di autorizzazione all'installazione degli impianti di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 fuori dai casi previsti dalla legge.

7. Visto tutto quanto precede, il ricorso è fondato e va accolto.

Per l'effetto, va annullato il provvedimento del 25 settembre 2024 che ha disposto la sospensione del procedimento di autorizzazione per l'installazione di un impianto di telefonia mobile ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 avviato da Iliad con istanza del 30 aprile 2024; va altresì annullata la deliberazione consiliare n. 41 del 10 settembre 2024, nella parte in cui ha sospeso il rilascio delle autorizzazioni "fino all'adozione del Piano Territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e assimilabili e, comunque, non oltre il 28/02/2025".

8. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Comune di Porto Azzurro al pagamento delle spese di lite a favore della parte ricorrente, liquidandole in € 4.000,00 oltre oneri accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Pierpaolo Grauso, Presidente FF

Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore

Davide De Grazia, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Silvia De Felice

IL PRESIDENTE

Pierpaolo Grauso

IL SEGRETARIO



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 41 del 10/09/2024

Adunanza STRAORDINARIA – Seconda convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: PIANO TERRITORIALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE E ASSIMILABILI - APPROVAZIONE NORMA-PONTE TRANSITORIA

L'anno **duemilaventiquattro** addì **dieci** del mese di **settembre** alle ore **21:35** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente	
MARCELLO TOVOLI		Assente
ALESSIO AGARINI	Presente	
MARCO ELVIO MATACERA	Presente	
LUCA CINGANELLI	Presente	
GIOVANNI CIGNONI		Assente
DANIELA GALLETTI	Presente	
GISELLA GUELFÌ	Presente	
GUERRINO ROCCO	Presente	
ENRICO TONIETTI		Assente
ANDREA SOLFORETTI	Presente	
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI		Assente
MICHELA SIMONI		Assente

PRESENTI N. 8

ASSENTI N. 5

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 7 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Il Presidente del Consiglio Comunale illustra l'argomento. Prende la parola il Sindaco per informare il Consiglio che l'ufficio sta già lavorando sull'affidamento dell'incarico a uno studio di professionisti in grado di redigere il Piano territoriale nel più breve tempo possibile; nel frattempo si tratta di approvare una norma temporanea che sospenda le procedure per il tempo necessario all'adozione del relativo Piano triennale, per la cui elaborazione si prevede una spesa intorno ai 15000 euro. Il Sindaco aggiunge che per l'amministrazione è importante che la regolamentazione prediliga prioritariamente le aree dei parcheggi.

Il Consigliere Solforetti segnala l'importanza di prendere il tempo necessario per l'elaborazione di un Piano che tuteli l'integrità e le peculiarità del paesaggio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la normativa in materia di localizzazione degli impianti di radiocomunicazione:

- Legge n. 36/2001 e ss.mm. e. ii.;
- D.lgs. 01.08.2003 n. 259 ss.mm. e. ii
- Legge Regione Toscana n. 49/2011.

PRESO ATTO che negli ultimi anni le varie compagnie nel settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici destinati alle reti di telefonia mobile stanno posizionando e richiedendo nuove installazioni, incluso nel Comune di Porto Azzurro;

DATO ATTO che:

- la tematica dell'installazione delle antenne di telefonia è, da tempo, al centro di un ampio dibattito per le preoccupazioni legate agli effetti dannosi che le radiazioni elettromagnetiche possono provocare sulla salute della popolazione;
- a livello normativo la materia è disciplinata innanzitutto dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36, denominata "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici", che detta disposizioni generali per la tutela della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- il successivo D.P.C.M. 08.07.2003 fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
- l'installazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile è disciplinata dal D.lgs. 01.08.2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", che riconosce le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione quali opere di urbanizzazione primaria, consentendo la loro installazione in qualsiasi parte del territorio comunale;
- viene in ogni caso riconosciuta dall'ordinamento (art. 8 comma 6 della L. 36/2001, come da ultimo modificato dal D.L. 16.7.2020 n. 76), la possibilità ai comuni di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- la giurisprudenza amministrativa ha spesso ritenuto illegittime le previsioni regolamentari adottate dagli Enti locali che vietano l'installazione degli impianti di telefonia mobile a distanze determinate dai luoghi sensibili, sulla base di argomentazioni attinenti alla protezione della salute da possibili fonti di inquinamento elettromagnetico e non sulla base di valutazioni strettamente riguardanti interessi riferibili ad aspetti urbanistici, edilizi, architettonici, di decoro o di protezione del territorio;
- al contrario, è stata riconosciuta la legittimità della regolamentazione/pianificazione locale, anche in termini di zonizzazione del territorio, ovvero l'individuazione di aree idonee o meno alla localizzazione degli impianti, quando tale disciplina comunale non sia tale da impedire od

ostacolare ingiustificatamente l'inserimento degli impianti e quindi consenta sempre soluzioni di localizzazione alternative per la realizzazione della rete di telefonia;

-nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l'installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l'impatto visivo;

CHE questa Amministrazione intende disciplinare sul territorio la localizzazione degli impianti di radiocomunicazione per addivenire a soluzioni compatibili a tutela di tutti gli interessi coinvolti attraverso le quali garantire anche un'ottimizzazione delle strutture esistenti;

RITENUTO opportuno che il Comune di Porto Azzurro si doti di nuovo Piano Territoriale per disciplinare la localizzazione /installazione di impianti di radiocomunicazione;

VALUTATA pertanto la necessità urgente di sospendere ogni richiesta di autorizzazione in materia e di dare indirizzo al Responsabile dell'Area edilizia privata/urbanistica di attivarsi per conferire incarico a professionista competente in materia per la redazione del *“PIANO TERRITORIALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE E ASSIMILABILI”* ai sensi della Legge Regionale 49/2011 che valuti specificatamente:

- Aspetti sanitari;
- Normativa specifica;
- Analisi dello stato attuale delle infrastrutture;
- Programmi di sviluppo dei gestori;
- Indirizzi dell'Amministrazione;
- Aree di progetto per la localizzazione di nuovi impianti;
- Procedure di mitigazione

RECEPITE le osservazioni del Segretario comunale che evidenzia come la normativa richiamata, nazionale e regionale, non preveda ipotesi di sospensione dell'iter procedurale per il rilascio dei titoli autorizzatori per l'installazione di stazioni radio base di telefonia mobile. A tale proposito, l'eventuale sospensione dei relativi procedimenti deve essere collegata in via eccezionale al tempo utile per l'approvazione del Piano territoriale e, in ogni caso, deve essere contenuta entro un termine individuato in modo specifico e strettamente temporaneo.

VISTO il verbale della riunione effettuata dalla Commissione Statuto e Regolamenti per esaminare la proposta di deliberazione, depositato agli atti dell'Ufficio;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 TUEL e successive modificazioni;

VISTI il parere di competenza espresso dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata/Urbanistica e l'attestazione del Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs, n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

Con votazione favorevole unanime, legalmente espressa,

DELIBERA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE i contenuti della premessa stabilendo di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Edilizia Privata/Urbanistica di attivarsi per conferire incarico a professionista competente in materia, sulla base dei contenuti stabiliti nel presente atto, per la redazione del *“PIANO*

TERRITORIALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE E ASSIMILABILI" ai sensi della Legge Regionale n. 49/2011 che valuti specificatamente:

- Aspetti sanitari;
- Normativa specifica;
- Analisi dello stato attuale delle infrastrutture;
- Programmi di sviluppo dei gestori;
- Indirizzi dell'Amministrazione;
- Aree di progetto per la localizzazione di nuovi impianti;
- Procedure di mitigazione

DI APPROVARE la seguente norma- ponte di natura regolamentare *“Fino all’adozione del Piano territoriale per l’installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e assimilabili e, comunque, non oltre il 28/02/2025, è sospeso il rilascio di ogni autorizzazione per l’installazione delle relative stazioni”*;

Successivamente , con separata votazione favorevole unanime, delibera

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 1328/2024

Oggetto: PIANO TERRITORIALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE E ASSIMILABILI - APPROVAZIONE NORMA-PONTE TRANSITORIA

Si esprime parere NON APPOSTO in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Porto Azzurro, 10/09/2024

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(MAURIZIO PAPI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2024 / 1328
EDILZIA PRIVATA

OGGETTO: PIANO TERRITORIALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE
PER LA TELEFONIA MOBILE E ASSIMILABILI - APPROVAZIONE NORMA-PONTE
TRANSITORIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 04/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ADRIANA MERCANTELLI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 41 del 10/09/2024

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 20/09/2024 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 20/09/2024

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

ALESSANDRA PACINOTTI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività

Delibera N. 41 del 10/09/2024

AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA

Oggetto: PIANO TERRITORIALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE E ASSIMILABILI - APPROVAZIONE NORMA-PONTE TRANSITORIA.

Si attesta che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 20/09/2024 al 05/10/2024, e che sarà esecutivo in data 01/10/2024.

Porto Azzurro, 03/10/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ALESSANDRA PACINOTTI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2025 / 798
EDILZIA PRIVATA

OGGETTO: EFFETTI SENTENZA 756/2025 DEL TAR TOSCANA_REVOCA DCC 41/2024
"PIANO TERRITORIALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER LA
TELEFONIA MOBILE E ASSIMILABILI - APPROVAZIONE NORMA-PONTE
TRANSITORIA." E RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO ART.
194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 PER LE SPESE DI LITE .

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 21/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ADRIANA MERCANTELLI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 798/2025

Oggetto: EFFETTI SENTENZA 756/2025 DEL TAR TOSCANA_REVOCA DCC 41/2024 "PIANO TERRITORIALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE E ASSIMILABILI - APPROVAZIONE NORMA-PONTE TRANSITORIA." E RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 PER LE SPESE DI LITE .

Si esprime parere NON APPOSTO in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Porto Azzurro, 27/05/2025

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(MAURIZIO PAPI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01954/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1954 del 2024, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Porto Azzurro, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'avvocato Domenico Iaria, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

nei confronti

Agenzia Regionale Protezione Ambiente Toscana (Arpat), non costituita in
giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione,

- del provvedimento del Comune di Porto Azzurro del 25 settembre 2024, avente
ad oggetto “Comunicazione interruzione termini”;

- della deliberazione del Consiglio del Comune di Porto Azzurro n. 41 del 10 settembre 2024, avente ad oggetto “Piano territoriale per l’installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e assimilabili - Approvazione norma ponte transitoria”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto Azzurro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 30 aprile 2024, la Società ricorrente ha presentato al Comune di Porto Azzurro un’istanza di autorizzazione per l’installazione di un impianto di telefonia mobile ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, corredata della documentazione prescritta dalla legge.

Il Comune, dopo avere svolto le prime attività istruttorie e nonostante l’acquisizione del parere favorevole di Arpat e del nulla osta aeronautico, con nota del 25 settembre 2024, ha disposto la sospensione del procedimento, richiamando la sopravvenuta deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 10 settembre 2024, ai sensi della quale “fino all’adozione del Piano Territoriale per l’istallazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e assimilabili e, comunque, non oltre il 28/02/2025 è sospeso il rilascio di ogni autorizzazione per l’installazione delle relative stazioni”.

2. Avverso detti atti è insorta la ricorrente.

Con un’unica censura la stessa lamenta, in sintesi, che il Comune avrebbe configurato e dato attuazione ad una misura di salvaguardia atipica, non prevista

dall'ordinamento, e perciò illegittima. La stessa si porrebbe inoltre in aperto contrasto con l'intera disciplina delle autorizzazioni all'installazione degli impianti di telecomunicazioni, ispirata ai principi di celerità e semplificazione e imperniata sul meccanismo del silenzio assenso.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Porto Azzurro per chiedere il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.

In via preliminare, l'Amministrazione eccepisce l'inammissibilità/improcedibilità del gravame, posto che la sospensione è stata prevista fino al 28 febbraio 2025 e, al momento della decisione della controversia, i provvedimenti impugnati avrebbero dunque cessato di produrre i propri effetti.

Nel merito, il Comune sostiene che il procedimento sarebbe stato sospeso in modo del tutto legittimo, per il tempo strettamente necessario all'approvazione del piano territoriale per l'installazione di stazioni radio base e del connesso regolamento, con l'espressa previsione di un termine finale (il 28 febbraio 2025) oltre il quale l'*iter* autorizzatorio sarebbe destinato a riprendere il suo corso; si tratterebbe dunque di un provvedimento temporaneo, con finalità cautelari, simile a quello previsto dall'art. 21 *quater* della legge n. 241 del 1990, teso a garantire la completezza e l'adeguatezza della complessa attività istruttoria del Comune che, nel caso di specie, avrebbe peraltro ad oggetto un intervento molto impattante.

4. All'udienza del 20 marzo 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

5. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso sollevata dal Comune resistente, non potendosi escludere che, una volta decorso il termine di sospensione ed eventualmente riavviato il procedimento autorizzatorio, in capo alla Società ricorrente residui un interesse ai fini del riconoscimento dell'eventuale formazione del silenzio assenso; in ogni caso, alla data dell'udienza pubblica, nonostante la scadenza del termine finale fissato dall'Amministrazione, il procedimento non risulta essere stato riavviato.

6. Ciò premesso, le censure formulate nel ricorso sono fondate.

Si evidenzia innanzi tutto che l'art. 8, comma 6 della l. n. 36/2001 stabilisce che i Comuni possono approvare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. La norma, dunque, non pone a carico degli Enti comunali l'obbligo di dotarsi di tale strumento pianificatorio, né tanto meno, in attesa della sua eventuale approvazione, attribuisce loro la facoltà di sospendere i procedimenti autorizzatori in corso, al fine di mantenere lo stato dei luoghi inalterato e di non vanificare le future previsioni regolamentari.

D'altra parte, l'eventuale assenza del regolamento di cui all'art. 8, comma 6 cit. non impedisce il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, poiché il relativo procedimento è esaustivamente disciplinato dalla normativa nazionale e regionale vigente. Quest'ultima, peraltro, già prevede che siano svolti controlli puntuali ed approfonditi in relazione a tutti gli interessi sensibili che possono essere incisi da questa tipologia di installazioni, tra cui, *in primis*, quelli connessi alla salute, all'ambiente, al paesaggio e al rischio idrogeologico.

Nemmeno l'art. 44 del d.lgs. 259/2003 - che delinea in modo netto e rigoroso i vari passaggi procedurali che devono condurre, secondo tempistiche predeterminate, al rilascio del titolo - attribuisce agli enti locali un potere generale di sospensione del procedimento avviato con la presentazione dell'istanza di autorizzazione; la norma, infatti, prevede soltanto che il decorso del termine di formazione del silenzio assenso possa essere interrotto, una sola volta, mediante un'unica richiesta di documentazione o chiarimenti integrativi all'interessato.

Inoltre, come noto, tale disposizione ha tra i suoi obiettivi quello di assicurare la celerità dei procedimenti autorizzatori per gli impianti di telecomunicazioni, ai quali l'art. 51, comma 1 del medesimo testo normativo attribuisce esplicitamente carattere di pubblica utilità, fino a stabilire che la formazione del titolo possa avvenire anche attraverso il meccanismo del silenzio assenso. Finalità di speditezza rispetto alla quale la previsione di un potere generale di sospensione dei

procedimenti autorizzatori in capo ai Comuni risulterebbe del tutto contrastante.

Si deve escludere, ancora, che un potere di sospensione generale del procedimento autorizzativo degli impianti di telecomunicazioni possa rinvenirsi nelle norme generali dell'ordinamento, militando anzi il principio di cui all'art. 2 della l. n. 241/1990 in senso esattamente contrario. Anche gli atti soprassessori soggiacciono inoltre al principio di tipicità degli atti amministrativi e non possono essere adottati se non nei casi previsti dalla legge (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 20 dicembre 2021, n. 1659; Id., 19 settembre 2007, n. 2686).

Non soccorre, d'altra parte, l'art. 21 *quater* della l. n. 241/1990, invocato dalla difesa del Comune, poiché la norma contempla la facoltà dell'Amministrazione di sospendere, per gravi ragioni, l'esecutività dei provvedimenti amministrativi e non anche i procedimenti amministrativi che prevedono il rispetto di termini specificamente scanditi dalla legge, come nel caso di specie.

In ultimo, alla luce delle norme e dei principi sopra richiamati, non può assumere rilievo nemmeno il fatto che nel caso di specie la sospensione fosse prevista fino all'adozione del regolamento e "comunque, non oltre il 28/02/2025"; l'apposizione di tale termine, infatti, è comunque incompatibile con le tempistiche di conclusione del procedimento previste dall'art. 44 cit., non conferisce certezza in ordine all'effettiva durata della sospensione e non impedisce che la stessa debba qualificarsi come una misura di salvaguardia atipica, non prevista dalla legge e, in quanto tale, illegittima. Circostanze a ben vedere confermate dal fatto che alla data dell'udienza pubblica, tenutasi dopo la presunta scadenza della sospensione, il procedimento autorizzatorio, ancora, non risultava riattivato.

Analoghe considerazioni inducono, infine, a ritenere irrilevanti anche le carenze di organico e le difficoltà organizzative segnalate dal Comune che non possono certo giustificare la sospensione del procedimento di autorizzazione all'installazione degli impianti di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 fuori dai casi previsti dalla legge.

7. Visto tutto quanto precede, il ricorso è fondato e va accolto.

Per l'effetto, va annullato il provvedimento del 25 settembre 2024 che ha disposto la sospensione del procedimento di autorizzazione per l'installazione di un impianto di telefonia mobile ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 avviato da Iliad con istanza del 30 aprile 2024; va altresì annullata la deliberazione consiliare n. 41 del 10 settembre 2024, nella parte in cui ha sospeso il rilascio delle autorizzazioni "fino all'adozione del Piano Territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e assimilabili e, comunque, non oltre il 28/02/2025".

8. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Comune di Porto Azzurro al pagamento delle spese di lite a favore della parte ricorrente, liquidandole in € 4.000,00 oltre oneri accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Pierpaolo Grauso, Presidente FF

Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore

Davide De Grazia, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Silvia De Felice

IL PRESIDENTE

Pierpaolo Grauso

IL SEGRETARIO

RELAZIONE DI NOTIFICA

ex art. 3 bis L. 21 gennaio 1994 n. 53

Io sottoscritto Avv. Filippo Pacciani (C.F. PCCFPP69D14F839S), con Studio in Roma, Via di San Nicola da Tolentino n. 67 - 00187 (Legance - Avvocati Associati), indirizzo di posta elettronica certificata fpacciani@legalmail.it, in qualità di difensore di **Iliad Italia S.p.A.** con sede a Milano, Viale Francesco Restelli 1\A, C.F. e P.IVA 13970161009, giusta procura speciale alle liti,

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, copia informatica, conforme all'originale munito di firma digitale conservato nel fascicolo elettronico dal quale è estratta, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. I, 24 aprile 2025, n. 756, emessa nell'ambito del giudizio iscritto *sub* R.G. 1954/2024, mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dal mio indirizzo PEC fpacciani@legalmail.it, iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), a tutti gli effetti di legge a:

- 1) **Comune di Porto Azzurro** (C.F. 82001830494) con sede in Porto Azzurro (LI), Banchina IV novembre, n. 19, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Iara, all'indirizzo PEC domenico.iaria@firenze.pecavvocati.it, estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dal mio indirizzo PEC fpacciani@legalmail.it, iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE);
- 2) **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana** (C.F. 04686190481) con sede in Firenze, via Nicola Porpora, 22, in persona del legale rappresentante *p.t.*, all'indirizzo PEC arpat.protocollo@postacert.toscana.it, estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dal mio indirizzo PEC fpacciani@legalmail.it, iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE);

3) Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana (C.F. 04686190481), con sede in Firenze, Via Nicola Porpora, 22, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, all'indirizzo PEC ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dal mio indirizzo PEC fpacciani@legalmail.it, iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

ATTESTO E DICHIARO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-*bis* L. 53/1994 che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene in allegato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. I, 24 aprile 2025, n. 756, che è copia informatica conforme all'originale munito di firma digitale conservato nel fascicolo elettronico dal quale è estratta.

Roma, 28 aprile 2025

Avv. Filippo Pacciani



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 32 del 27/05/2025

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 30/05/2025 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 30/05/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

ALESSANDRA PACINOTTI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)